

Protocollo n. 145177/2005/LA4/VV

Il n. di protocollo deve essere citato nella risposta

N. posizione _____

Torino, li 23 marzo 2005

X *uff. pec*
Spett.le **ABC FARMACEUTICI S.p.a.**
Corso Vittorio Emanuele II n. 72
10121 TORINO

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

Ivrea
Pavone Canavese
Romano Canavese
Banchetta
Strambino
Vestignè
Albiano d'Ivrea
Salerano Canavese
Fiorano Canavese
Montalto Dora
Chiaverano
Cascinette d'Ivrea
Burolo
Bollengo

ASL n. 9
Via Aldisio n. 2
10015 IVREA

Regione Piemonte
Settore Decentrato OO.PP. e Assetto Idrogeologico
Via Belfiore n. 23
10125 TORINO

ARPA
Via S. Domenico n. 22/b
10122 TORINO

ARPA
Via Jervis n. 30
10015 IVREA

SMAT
Corso XI Febbraio n. 14
10152 TORINO

TERNA AOT Torino
Via Basse di Stura n. 10/A
10154 TORINO

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
C.so Regina Margherita n. 330
10143 TORINO

Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3
Corso G. Matteotti, 32
10121 - TORINO

Ai componenti dell'Organo Tecnico, Dirigenti di:

Pianificazione Rifiuti e S.I.T.A.

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

*Servizio Qualità dell'Aria e Inquinamento
Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico*

Servizio Gestione Risorse Idriche

Servizio Pianificazione Territoriale

Servizio Grandi Infrastrutture Viabilità

ARPA - Direzione Generale
Via della Rocca n. 49
10123 TORINO

Prof. R. CONTI c/o Politecnico di Torino
Corso Duca degli Abruzzi n. 24
10129 TORINO

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della Fase di Valutazione ai sensi dell'art. 12 L.R. 40/98, relativa al progetto di "Impianto di depurazione acque di scarico industriali classificabili come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto proprio e conto terzi". Comune: Ivrea (TO). Proponente: ABC Farmaceutici Spa.

Richiesta di integrazioni

A seguito dell'avvio dell'istruttoria tecnica relativa al procedimento di cui in oggetto, in relazione alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi, con la presente, a norma dell'art. 12, comma 6, della Legge Regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i., si richiedono integrazioni alla documentazione fornita in allegato all'istanza del 21/01/05.

ASPETTI PROGRAMMATICI

- Chiarire quali siano le strategie aziendali previste in relazione alla transitorietà o meno dell'offerta, alla scadenza dell'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'impianto di smaltimento rifiuti liquidi conto terzi.
- Valutare la compatibilità del progetto con i tempi di costruzione del futuro sistema di depurazione delle acque a servizio del comprensorio sud-ovest di Ivrea.

Considerare la possibilità di dover adeguare lo scarico, per ubicazione e tracciato, a cura del Proponente, in funzione delle esigenze che emergeranno a seguito della realizzazione dell' impianto intercomunale.

Riesaminare i seguenti elementi di attenzione relativi agli strumenti urbanistici:

- il sito ricade in un'area classificata dal PRGC vigente come "IT - infrastrutture tecniche"; il nuovo PRG2000, adottato con DCC n.18 del 26/4/2004 e trasmesso in Regione per l'approvazione definitiva, riclassifica l'area come "Fascia di ambientazione stradale e ferroviaria" (tav. P2 e art. 63 delle NdA), destinata ad accogliere gli interventi di ambientazione della rete viaria ed alla realizzazione di piste ciclabili (questo specifico elemento deve essere valutato alla luce di quanto sostenuto dal Comune in merito alla variante adottata, che fisserebbe le previsioni di piano al momento della decadenza del PEC);
- il sito interferisce con la fascia di tutela del depuratore Moretti, *inedificabile* ai sensi della DCI 4/02/1977 (PRG vigente e PRG2000 - art.68 delle NdA, tav.P3);
- gli *strumenti* di pianificazione sovracomunale (PTC e PTR) evidenziano una situazione di particolare criticità nei confronti dell'acquifero sotterraneo per l'*alta vulnerabilità* della falda, situazione confermata dalla *Carta di sintesi della pericolosità geologica ed all'idoneità all'uso urbanistico morfologica* del PRG che inserisce l'area in classe II° sottoclasse II₂ per la presenza di falda idrica superficiale, nonché dallo stesso SIA che assegna all'acquifero un valore di vulnerabilità "*elevatissimo*";
- il sito insiste in "zona di ricarica delle falde" e non, come dichiarato nel SIA, in prossimità della stessa (quest'ultima interpretazione potrebbe derivare da un'errata lettura delle carte del PTC e del PTR, da imputare a questioni di trasposizione grafica dell'informazione) e l'attività in progetto è inclusa nell'elenco delle industrie insalubri (art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie); nei punti successivi saranno pertanto richieste specifiche attenzioni dal punto di vista progettuale.

Fornire i dettagli, in termini di fabbisogno specifico, relativi alla ricerca di mercato che ha portato ad individuare le aziende che forniranno i propri reflui da trattare.

Approfondire con SMAT, Comune di Ivrea ed ATO 3 gli aspetti relativi all'ampliamento del depuratore di Canton Moretti e verificare se sia già stata definita la ripartizione degli oneri da esso derivanti.

ASPETTI PROGETTUALI

- Ai fini dell'individuazione della potenzialità che si intende destinare al trattamento rifiuti conto terzi, indicare:
 - o portata nominale dell'impianto (massima trattabile);
 - o portata massima prevista per la quale viene richiesta l'autorizzazione al trattamento.
- In relazione all'elevato numero di rifiuti codificati "99", visti i disposti della Direttiva Ministeriale del 9 aprile 2002 recante indicazioni per la corretta e piena applicazione del nuovo catalogo Europeo dei rifiuti, specificare nel dettaglio a quali tipologie di rifiuti sono riferiti e le motivazioni che hanno condotto a tale codifica, dal momento che dalla descrizione fornita emerge l'opportunità di un'individuazione più appropriata con altri codici presenti nell'elenco.

In riferimento al codice CER 070101*, esplicitare le motivazioni che hanno condotto a sottolineare la necessità di miscelarlo con altri rifiuti simili a causa del suo elevato contenuto di solfati. Si rileva infatti che dalla valutazione delle composizioni attese il contenuto di solfati di questo rifiuto è paragonabile a quello di altre tipologie.

Motivare la decisione di escludere il pretrattamento per i cianuri o di limitare reflui con un contenuto di tali inquinanti superiori ad una determinata concentrazione trattabile nell'impianto.

Esplicitare le motivazioni che hanno portato ad escludere la valutazione sull'efficacia del processo in relazione alle rese di rimozione di alcuni metalli (ad es. il Cd) sebbene riscontrati in concentrazioni paragonabili a quelle del Fe, Cu, Zn.

Rivedere i bilanci di massa effettuati alla luce delle seguenti difformità riscontrate tra i valori indicati e quelli assunti come base del dimensionamento:

- il valore di concentrazione di COD dello stream influente al comparto anaerobico riportato nel bilancio di

massa (19,774mg/Kg) è diverso da quello assunto come base del dimensionamento dell'impianto ($21,6 \text{ Kg/m}^3$) ed è ancora diverso dal valore riportato di seguito per la stima della produzione di biogas ($21,5 \text{ Kg/m}^3$); tale assunzione determina un sovradimensionamento dell'impianto di circa il 13%;

il valore di concentrazione di COD del refluo proveniente dalla vasca di equalizzazione aerobico è pari a 4100 g/Kg : sicuramente tale concentrazione è frutto di un errore di trascrizione in quanto l'unità di misura che appare più consona è mg/Kg per quanto riguarda questa corrente anche il valore della portata risulta inesatto (10.19 anziché 10.29);

il valore di concentrazione di COD del refluo indicato nel bilancio come "equalizzazione dentro CER 070201*" è molto elevato (pari a 300.000 mg/Kg) e si discosta di molto dalle concentrazioni attese riportate nel volume 4 (stimate in $< 60000 \text{ mg/Kg}$); esplicitare il motivo per cui nel dimensionamento dell'impianto biologico non si tiene inoltre conto del contributo determinato da tale stream che, nel caso in cui possedesse le caratteristiche di concentrazione riportate nello schema, determinerebbe un aumento del volume del reattore (1257 m^3 anziché 900 m^3);

per quanto riguarda la linea di pretrattamento chimico fisico, dall'analisi del bilancio di massa, emerge che il flusso in uscita viene ripartito in due parti: una viene ricircolata in testa al reattore anaerobico, mentre l'altra viene inviata al trattamento aerobico; nel bilancio non viene tuttavia indicato il valore di portata avviata all'equalizzazione che si presume essere pari a circa 0.66 t/h , come viene di seguito riportato;

nella planimetria dell'impianto, in cui vengono indicati i flussi derivanti dai vari trattamenti si fa riferimento a due aspetti: ad una vasca di equalizzazione (si presume essere la vasca di preacidificazione del comparto anaerobico) e ad un comparto definito "ampliamento UASB"; precisare a quali infrastrutture corrispondono la vasca di equalizzazione indicata nel bilancio di massa e quella indicata in planimetria, anche al fine di stabilire in maniera univoca l'andamento dei vari flussi nell'impianto e a cosa si riferisce il comparto sopra individuato;

relativamente al bilancio di massa dei solfati si possono svolgere considerazioni del tutto analoghe a quelle fatte per i bilanci di massa in termini di COD; compaiono infatti, nuovamente, valori di portata diversi per gli stessi stream, unità di misura presumibilmente inesatte e valori di concentrazione poco probabili (ad esempio il valore di 300.000 mg/Kg di SO_4 per la corrente da equalizzazione dentro a fronte di un valore atteso $< 500 \text{ mg/Kg}$);

nella sezione dedicata alle simulazioni di processo compaiono nuovamente valori numerici che si discostano da quelli riportati nel bilancio di massa; compare inoltre un valore previsto per l'età del fango che si discosta parecchio da quello riportato nel dimensionamento (62d anziché 13d);

il bacino di contenimento del comparto stoccaggi non è correttamente dimensionato, secondo quanto prevede la DCI del 27/07/1984: la delibera prevede infatti che, nel caso di più serbatoi disposti in unico bacino di contenimento, il volume di quest'ultimo debba essere pari a $1/3$ del volume totale e che, in ogni caso, non possa essere inferiore al volume del più grande dei serbatoi; il dimensionamento è stato fatto sulla base del volume di 30 m^3 , mentre in realtà il valore corretto è 33 m^3 , per cui l'altezza del bacino di contenimento deve essere aumentata di circa 10cm (da 0.93 m a 1.03 m);

per quanto concerne le acque meteoriche, si afferma che dopo lo stoccaggio verranno rilanciate in testa all'impianto; precisare in quale stream si intendono ricomprese e come si è tenuto conto del loro contributo nel bilancio delle portate.

Per quanto riguarda il trattamento degli aeriformi in genere esplicitare il dimensionamento del sistema a carboni attivi (sono noti lo spessore del letto e la velocità, ma mancano la concentrazione di SOT in ingresso al letto, l'efficienza di abbattimento, la concentrazione in uscita, la massa di carbone utilizzato ed i calcoli di dimensionamento).

Per quanto riguarda il biofiltro:

- o il dimensionamento è stato assunto un tempo di attraversamento pari a 30s: con tale valore si ottiene una velocità di attraversamento di $0,028 \text{ m/s}$ ed un'altezza del letto filtrante pari a 0.84 m ; pur non essendovi una normativa statale in merito, si evidenzia che è prassi di questa Provincia richiedere, per gli impianti di trattamento rifiuti, un biofiltro dimensionato su di un tempo di attraversamento almeno pari a 35s (come del resto prevedono le linee guida della Regione Lombardia) e, in casi eccezionali di elevato carico odorigeno, almeno 45s; prevedere pertanto un innalzamento dello spessore strato filtrante ad un valore tale da garantire il tempo di permanenza citato;

- prevedere una tettoia di copertura per evitare che le precipitazioni meteoriche possano creare un impaccamento del substrato filtrante;
- chiarire le ragioni dell'aggiunta di calce e di nutrienti al letto filtrante;
- definire in che percentuali sono previsti terriccio e corteccia;
specificare la tipologia di microrganismi previsti (è previsto il dosaggio di nutrienti e di microelementi in miscela e non dell'inoculo);
 - valutare l'opportunità in termini economici di potenziare la colonna a carboni attivi già prevista nel diagramma;
fornire una tavola di progetto del biofiltro ed un'indicazione planimetrica in scala dell'ubicazione dello stesso;
 - esplicitare in modo più chiaro il calcolo dei VOC in ingresso al biofiltro esprimendoli in mg/Nm^3 (non risulta essere stato considerato l'apporto di VOC in arrivo dalla fase uscente dai carboni attivi);
 - fornire indicazioni univoche relative alle concentrazioni ed alle portate di idrogeno solforato (differiscono infatti in due punti della relazione: $50 \text{ mg}/\text{l}$ e $300 \text{ Nm}^3/\text{h}$, contro $50\text{-}100 \text{ mg}/\text{Nm}^3$ e $500 \text{ Nm}^3/\text{h}$);
 - valutare la possibile presenza di ammoniaca o nitrati in ingresso al biofiltro;
 - dettagliare le modalità di gestione del biofiltro;

Rispetto alla proposta di adeguamento dell'impianto di Canton Moretti formulata da SMAT, si rileva che la stessa considera un carico idraulico aggiuntivo, rispetto all'attuale, di soli $200 \text{ m}^3/\text{d}$ mentre l'ABC prevede, a regime, uno scarico di $400 \text{ m}^3/\text{d}$. Rivedere il dimensionamento degli interventi di adeguamento dell'impianto di depurazione finale.

Gli effluenti prodotti dall'impianto e scaricati nella rete afferente l'impianto di Canton Moretti devono rispettare i limiti di emissioni indicati nella Tab. 3 dell'All. 5 del DLgs. 152/99 e s.m.i. e le prescrizioni regolamentari che potranno essere impartite dalla SMAT.

Rappresentare graficamente il percorso della condotta fognaria che collega l'impianto di depurazione con il collettore fognario comunale recapitante nell'impianto di Canton Moretti.

La documentazione trasmessa ai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del CPI, benché nel progetto in esame si evidenzia che alcune porzioni dell'impianto potrebbero essere soggette ad esplosioni o incendi. È necessario che ABC acquisisca, preventivamente all'esercizio dell'impianto, il parere dei Vigili del Fuoco in merito alla conformità dell'impianto antincendio già approvato a seguito delle modifiche apportate.

Definire quali ulteriori accorgimenti specifici di tutela dall'inquinamento delle acque sotterranee possono essere adottati in relazione alla ricaduta del progetto in esame in un'area di ricarica delle falde, con particolare attenzione alla presenza di vasche interrate, alla pericolosità geomorfologia rilevata ed alla generale vulnerabilità elevata della falda, indipendentemente dall'interpretazione del termine "ricarica", considerata l'indubbia tutela delle falde che il Piano Territoriale Regionale intende promuovere limitando gli insediamenti insalubri.

Rappresentare graficamente i dettagli costruttivi del "pozzetto selezionatore", di sfioro delle acque meteoriche a seguito di riempimento della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia.

Definire le modalità di utilizzo del "parcheggio temporaneo esterno" (vedi tavola S107), situato a circa 150 m in direzione SUD-OVEST, dotato di sistemi di sicurezza in caso di sversamenti.

ASPETTI AMBIENTALI

- Nella ricostruzione della freaticimetria locale sono state utilizzate misure di soggiacenza della falda che, seppur espresse in valori assoluti, fanno riferimento a quote di riferimento desunte dalla CTR con livello di dettaglio ritenuto insufficiente rispetto alla tipologia d'intervento. In particolare a pag. 4-36 del volume 1 si afferma che: "Tutte le misurazioni sono state riferite allo spigolo sud-occidentale dello stabilimento, a cui è stata attribuita la quota assoluta di 230 m s.l.m., sulla base della CTR regionale". Sussistono, tuttavia, significative discordanze tra le

quote indicate nella CTR e quelle, ad esempio, allegate al PRGC (es. il citato spigolo del fabbricato risulterebbe ad una quota di 226,80 anziché 230 m s.l.m.). Considerata la necessità di raffrontare i dati forniti dal proponente con quelli esistenti, esprimere pertanto le quote freatiche con riferimento a punti quotati in termini assoluti con riferimento a quote fiduciarie note.

Fornire adeguato riscontro alle carenze rilevate nell'ambito dell'analisi della componente atmosferica, che si riepilogano di seguito:

- Nella parte relativa alla qualità dell'aria non sono stati citati i dati facenti parte della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell'aria – Stazione di Ivrea, P.za Freguglia.
- Nella stima sulla ricaduta degli inquinanti non sono state considerate le ipotesi derivanti da un episodio critico ed i valori delle concentrazioni di U.O. e di H₂S in ingresso all'impianto di biofiltro non risultano giustificati in termini scientifici.
- Non sono state svolte considerazioni inerenti gli effetti di molestia degli inquinanti aeriformi emessi in atmosfera, ma esclusivamente valutazioni di carattere sanitario connesse a rischi di esposizione a lungo termine.
- Si evidenzia a riguardo che, a pag. 90 volume 3, viene indicata come soglia di percezione olfattiva dell'idrogeno solforato il valore di 1 mg/Nm³ che non pare in linea con quanto contenuto nella bibliografia in materia. In letteratura si trovano numerosi valori definiti soglia olfattiva: da 0.7 µg/m³ a 14 µg/m³ ("Analisi e controllo degli odori" D. Bertoni, P. Mazzali, A. Vignali - Ed. Pitagora, Bologna 1993); taluni soggetti sono in grado di percepire l'odore già a 0.2 µg/m³ (soglia olfattiva OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 1999), in corrispondenza di 7 µg/m³ la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico. Tale valore non è consolidato, per cui potrà variare nel tempo (fonte: http://www.arpat.toscana.it/aria/ar_inquinanti.html).

Fornire un adeguato riscontro alle criticità di seguito riportate in merito alla modellizzazione della dispersione delle sostanze odorogene (cfr. Determinazione Dirigenziale 5/2004, relativa alla Fase di Specificazione, nel seguito DD):

- 1) il codice analitico gaussiano ISC3 è stato utilizzato con una metodologia coerente con le Linee Guida nazionali APAT – CTN ACE per quanto riguarda le simulazioni di indicatori di lungo periodo (modalità *short-term*, trattazione dell'orografia, pag. 4-122, griglia di calcolo relativamente fitta, pag. 4-123) ma:
 - nella DD viene specificato (pag. 13/15) che lo studio di ricaduta deve essere finalizzato alla simulazione non di indicatori di lungo periodo bensì di un episodio critico, per i quali le Linee Guida citate sconsigliano l'uso di codici analitici gaussiani, specie in situazioni come quella in esame in cui la percentuale di calme di vento è considerevole (dell'ordine del 40%, pag. 4-49); l'alternativa metodologicamente più corretta ed aderente alle indicazioni delle citate linee guida nazionali è di utilizzare una catena modellistica tridimensionale completa, costituita da un preprocessore meteorologico e da un codice dispersivo a puff oppure lagrangiano a particelle;
 - non risulta chiaro dalla documentazione presentata se ai fini della simulazione le ore in cui si verifica la condizione di calma di vento sono state scartate (con pregiudizio sulla rappresentatività della simulazione) o se, come è prassi comune con modelli di questo tipo, trattate in modo semplificato; in questo secondo caso occorre documentare esplicitamente la procedura di trattazione delle calme di vento.
- 2) Analogamente non viene documentato a sufficienza il calcolo dei parametri emissivi della tabella 4.3.1/a (pag. 4-122) ed in particolare per quanto riguarda:
 - la concentrazione in emissione espressa come UO;
 - la concentrazione in emissione espressa come mg/Nm³ di H₂S.

In particolare dalla descrizione contenuta nel paragrafo 3.7.2.2. (Emissioni e interferenze ambientali – Effluenti gassosi) del SIA, e in particolare dalla tabella 3.7.2/b, si deduce che la concentrazione di H₂S è dell'ordine di 50-100 mg/Nm³ in entrata al biofiltro e di 0,5-1 mg/Nm³ in uscita dallo stesso, ma non viene fornita alcuna documentazione di dettaglio del calcolo di tali valori (ad esempio: in relazione a dati di letteratura tecnico-scientifica e/o a rilievi effettuati su impianti analoghi).

Dall'esame del punto A-3.2.10 dell'Allegato 2 (Elaborati tecnici relativi all'autorizzazione ex DPR203/88 - rif. Progetto definitivo Vol. 3) si deduce unicamente che tali valori sono ricavati ipotizzando emissioni di H₂S

dall'aerobico dell'ordine di 50 mg/l e una resa di rimozione dell'inquinante dal biofiltro del 90% (per cui è necessario documentare tali ipotesi).

Nel citato paragrafo 3.7.2.2., inoltre, per quanto riguarda le emissioni odorigene, "si garantisce" un valore in uscita di 250 UO/Nm³, senza specificare in alcun modo come sia stato calcolato.

Si sottolinea che la criticità descritta è di natura metodologica generale e quindi permarrrebbe anche se fosse stato utilizzato un altro sistema modellistico anche avanzato. Data la profonda influenza della scelta dei valori numerici dei parametri in questione sui valori in immissione nell'intorno dell'impianto e quindi sulle successive considerazioni a livello tossicologico e/o di molestie olfattive occorre esplicitare la metodologia di stima di tali valori e/o i riferimenti di letteratura scientifica.

- 3) La tabella 4.3.1/a, relativa ai dati di emissione utilizzati per alimentare il modello, riporta per H₂S l'intervallo già citato 0,5-1 mg/Nm³ senza specificare quale valore numerico sia stato effettivamente utilizzato. Ciò non è affatto privo di importanza in quanto, a parità degli altri fattori, un raddoppio della concentrazione emessa si traduce in un raddoppio dei valori in immissione (ricadute al suolo).
- 4) Un discorso analogo vale per la portata in uscita, indicata come pari a 3.000 Nm³/h. Nel paragrafo 3.1.3.6 del SIA, tale valore viene calcolato come sommatoria di quattro diversi contributi ma, in particolare, i valori Q_{aerobico} e Q_{anaerobico} vengono documentate solo in termini generali.
- 5) Ad ulteriore commento del punto precedente, nel paragrafo in questione non viene specificato se i parametri emissivi si riferiscono a una situazione media a regime oppure caratteristica di condizioni di particolare criticità. Si sottolinea che nella DD (pag. 9/15), accanto alla considerazione relativa agli episodi critici già citata, viene richiesta una valutazione sull'efficienza di trattamento dell'impianto di biofiltrazione in caso di picchi di portata di aeriformi, come quelli che si originano dallo sfiato delle vasche a seguito di operazioni di carico. Tenendo conto, inoltre, del fatto che la tipologia di codice modellistico utilizzata, per limiti intrinseci sottolineati dallo studio stesso, ha una trattazione della turbolenza atmosferica estremamente semplificata e che i fenomeni di turbolenza risultano particolarmente importanti in condizioni di calma di vento e per recettori, come quelli evidenziati in tabella 4.3.1/b, prossimi all'emissione, è buona pratica in trattazioni di questo genere, porsi in condizioni emissive prossime ai massimi teorici e quindi particolarmente conservative. Non è sufficiente invece la trattazione (paragrafo 4.3.1.3.) con il modello SCREEN3 in quanto i dati di partenza emissivi sono gli stessi utilizzati per ISC3 e quindi la criticità permane.
- 6) Il confronto tra le concentrazioni in immissione di H₂S calcolate dal modello viene effettuato (pag. 4-129) unicamente con standard relativi alla protezione della salute umana e non con valori di riferimento relativi alle possibili molestie olfattive (ad eventuale conferma delle considerazioni effettuate in termini di UO). È noto infatti che questo composto ha soglie olfattive estremamente basse e inferiori di ordini di grandezza alle soglie di tipo tossicologico.
- 7) Nessuna specie chimica viene trattata in relazione alle emissioni odorigene tranne H₂S, mentre nella DD (pag. 9/15) è richiesta una caratterizzazione delle emissioni odorigene stesse.

La valutazione d'impatto acustico non recepisce pienamente quanto contenuto dalla DGR 2 febbraio 2004, n. 9-11616 recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico" di cui all'art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52. Le informazioni fornite, infatti, non contengono tutti gli elementi indicati al paragrafo 4 della anzidetta DGR (tra cui, ad esempio, l'analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi durante la realizzazione e l'esercizio dell'opera, l'indicazione del provvedimento regionale con cui il tecnico che ha predisposto la documentazione di impatto acustico è stato riconosciuto "competente in acustica ambientale" ai sensi della legge n. 447/1995), condizione ammessa esclusivamente a patto che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa, con esplicito riferimento alla numerazione del paragrafo cui si riferisce.

Le ipotesi di accesso all'area di progetto sono state esaminate e le soluzioni A, D ed E sono ritenute le più critiche e sconsigliate per i forti impatti sulla viabilità in territori già fortemente congestionati. Le restanti soluzioni B e C sono parimenti sostenibili benché presentino anch'esse criticità legate alla presenza di restringimenti di sezione stradale. Si rileva tuttavia una leggera preferenza per la soluzione B che prevede il percorso attraverso la SP 77, direzione casello autostradale di Ivrea, a fronte di un adeguamento della viabilità minore interessata. Si richiede pertanto di integrare il progetto con un approfondimento delle caratteristiche viarie di tale percorso, individuando nel dettaglio gli interventi di adeguamento necessari.

In relazione al benessere ed alla salute umana si richiede di verificare la compatibilità delle conseguenze dirette ed

indirette delle opere e del loro esercizio con gli standards ed i criteri per la prevenzione dei rischi riguardanti la salute umana a breve, medio e lungo periodo. Le analisi dovranno prevedere una caratterizzazione dal punto di vista della salute umana, dell'ambiente e della comunità potenzialmente coinvolti dal progetto, nella situazione in cui si presentano prima dell'attuazione del progetto, l'identificazione e la classificazione delle cause significative di rischio per la salute umana (microrganismi patogeni, sostanze chimiche e componenti di natura biologica, rumore, vibrazioni), nonché l'identificazione delle possibili condizioni di esposizione delle comunità coinvolte e la considerazione degli eventuali gruppi di individui particolarmente sensibili e dell'eventuale esposizione combinata a più fattori di rischio.

La documentazione integrativa dovrà pervenire, in n. 14 copie, all'*Ufficio di Deposito Progetti - Sportello Ambiente* - via Valeggio 5, Torino, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente richiesta. Scaduto inutilmente tale termine, verrà dichiarata l'improcedibilità dell'istanza.

Qualora, per giustificati motivi, si rendesse necessario disporre di un termine maggiore, dovrà essere presentata apposita richiesta, prima del termine assegnato.


Si rammenta che, in base all'art. 6 della L.R. 40/98 e s.m.i., il giudizio di compatibilità ambientale dovrà essere reso entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

In allegato alla presente si trasmette copia del resoconto verbale della riunione della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 08/03/2005.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Valerio Vittone



Visto la Dirigente del Servizio V.I.A.:
dott.sa Paola Molina

